

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Lunedì, 5 marzo 1934 - ANNO XII

Numero 54

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limiti del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disgiunti, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina di Senatori del Regno	Pag. 1174
Autorizzazione a promuovere in Roma la V Mostra internazionale canina	Pag. 1174

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 281.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi, dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » Pag. 1174

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 282.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli. Pag. 1175

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 283.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi Pag. 1175

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 284.

Agevolazioni per l'aviazione da turismo Pag. 1175

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 285.

Costituzione del Parco nazionale del Circeo Pag. 1176

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 286.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933. Pag. 1177

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 287.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre Provincie nell'autunno 1933. Pag. 1177

LEGGE 15 febbraio 1934, n. 288.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia Pag. 1178

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 289.

Variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1933-34 mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie Pag. 1178

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1934, n. 290.

Limitazione dell'impiego della margarina in usi alimentari. Pag. 1178

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1934, n. 291.

Conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e determinazione dei suoi compiti e degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento Pag. 1179

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 292.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, relativo all'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per la sostituzione del consolidato 5 per cento in circolazione.

Pag. 1180

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934.

Messa in liquidazione della rappresentanza della Compagnia anonima di assicurazione « Le Secours » con sede in Torino e nomina del liquidatore Pag. 1182

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Azienda privata « Banca Vincenzo Tamborino » di Maglie, ad istituire una filiale in Poggiardo (Lecce). Pag. 1182

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1934.

Modificazioni alla circoscrizione finanziaria degli Uffici delle tasse sugli affari di Como e di Casale Monferrato Pag. 1183

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1933.

Determinazione delle aliquote dei contributi posti a carico delle imprese industriali e agricole per le spese dell'Ispettorato corporativo per l'anno 1934 Pag. 1184

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione fatta in suo favore dal comune di Bolzano Pag. 1184

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare in donazione un fabbricato in comune di Iesi Pag. 1185

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare la Casa del Balilla che sarà costruita dal comune di Cuneo Pag. 1185

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno disposta dal comune di Monza Pag. 1185

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile per la costruzione della Casa del Balilla in Cuneo. Pag. 1185

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1934.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione collettiva e delle relative condizioni speciali presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni Pag. 1186

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 1186

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per tramutamento di cartelle di rendita consolidato 5 per cento Pag. 1188

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento Littorio Pag. 1188

Media dei cambi e delle rendite Pag. 1188

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 5 MARZO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3 $\frac{3}{4}$ per cento, di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di L. 152.582.000 concesso al comune di Roma col decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, stati sorteggiati nell'estrazione dei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 febbraio 1934-XII.

(5616)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re con decreto 24 febbraio 1934, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

De Marchi prof. Luigi.
De Riseis Giovanni.
Devoto prof. Luigi.
Faina dott. Claudio.
Falek ing. Giorgio Enrico.
Felici avv. Alfredo.
Flora prof. Federico.
Forges Davanzati prof. Roberto.
Fraschetti dott. ing. Camillo.
Gaio Felice.
Gallarati Scotti Gian Giacomo.
Gasparini avv. Gino.
Giannini dott. Amedeo.
Gigante Riccardo.

(5632)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Roma la V Mostra internazionale canina.

Con decreto in data 10 febbraio 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 313, l'Ente nazionale della cinofilia italiana è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la V Mostra internazionale canina, che avrà luogo a Roma dal 19 al 20 maggio 1934-XII.

(5608)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 281.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi, dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione nazionale « Figli del Littorio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti, per determinati scopi, dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione nazionale « Figli del Littorio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 282.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 283.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 284.

Agevolazioni per l'aviazione da turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aeromobili da turismo sono di due categorie.

Appartengono alla prima quelli di proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonchè quelli appartenenti ad Enti ed Associazioni sportive italiane contemplate dalle norme stabilite nel regolamento, che non abbiano scopi di lucro.

Appartengono alla seconda categoria quelli di proprietà privata o di Società, adibiti a trasporti aeronautici di carattere turistico, mediante retribuzione o comunque a fine di lucro.

Ad essi sono assimilati gli aeromobili adibiti a lavoro aeronautico, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Art. 2.

Gli aeromobili di prima e seconda categoria sono immatricolati nel registro aeronautico.

Il certificato di immatricolazione deve essere tenuto a bordo per essere presentato alle autorità aeronautiche e di polizia ad ogni richiesta.

Il certificato di navigabilità degli aeromobili di prima categoria deve essere vidimato ogni anno dal Registro italiano navale ed aeronautico, previa visita di controllo per l'accertamento dello stato di perfetta navigabilità dell'aeromobile. Quello degli aeromobili di seconda categoria deve essere vidimato dall'istesso Registro ogni sei mesi, previa visita di controllo.

Le visite di accertamento annuale si effettuano entro il 31 dicembre di ogni anno, quelle semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Gli aeromobili di seconda categoria a giudizio del Ministero dell'aeronautica possono essere provvisti del solo certificato di immatricolazione se compiono voli sul campo.

Art. 4.

Gli aeromobili da turismo che devono oltrepassare i confini dello Stato devono essere provvisti di tutti i documenti richiesti per la navigazione aerea internazionale.

Art. 5.

I piloti di aeromobili di prima categoria muniti di licenza rilasciata dal Ministero dell'aeronautica, non sono tenuti a

far vidimare i libri di bordo, nè ad indicare, in partenza, il viaggio che intendano compiere. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.

Art. 6.

Il pilota che conduce aeromobili di prima categoria, deve essere provvisto del brevetto di secondo grado di turismo e relativa licenza. Quello che conduce aeromobili di seconda categoria deve essere provvisto del brevetto di terzo grado e relativa licenza ed essere iscritto nell'albo matricolare della gente dell'aria.

Art. 7.

Gli aeromobili di prima categoria hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli altri stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.

Art. 8.

Gli aeromobili di cui all'art. 1 hanno diritto a valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da disposizioni speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 285.

Costituzione del Parco nazionale del Circeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio compreso entro i confini indicati nell'annessa carta topografica, è dichiarato « Parco Nazionale del Circeo ».

Art. 2.

La gestione tecnica ed amministrativa del Parco nazionale del Circeo è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.

Il servizio di sorveglianza è affidato alla Milizia forestale.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.

Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.

Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del Parco sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;

e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.

Art. 6.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali all'atto della concessione ed in relazione alla importanza ed alla durata di questa.

Per il pagamento di detto diritto saranno seguite le stesse modalità vigenti in materia per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Nella concessione dei detti permessi si avrà speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.

Art. 7.

Per i divieti delle lettere b), c), d) dell'art. 5, ai proprietari dei terreni verrà corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi d'accordo con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, uno dal proprietario, ed uno dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Art. 8.

Per le violazioni ai divieti stabiliti nell'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a lire tremila, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.

Art. 9.

Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente è ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.

Art. 10.

È istituita una Commissione denominata « Commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo », la quale formulerà proposte sull'attività di carattere scientifico attinenti

alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione.

Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e foreste.

Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

Art. 11.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà nominata con decreto Reale e sarà costituita da un professore di zoologia, un professore di botanica, un professore di geologia e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e foreste; da un rappresentante designato dal Ministro per l'educazione nazionale, dal comandante la Legione della Milizia nazionale forestale di Aquila, dal commissario governativo per l'Agro Pontino, da un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, uno del Touring Club e dall'ufficiale amministratore del Parco.

Art. 12.

La Commissione si riunirà a Roma dietro invito che, di volta in volta, sarà emanato dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

Presidente della Commissione è il Ministro per l'agricoltura e foreste il quale potrà delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

Il vice-presidente verrà eletto in seno alla Commissione stessa e durerà in carica due anni.

Segretario della Commissione è l'ufficiale della Milizia nazionale forestale amministratore del Parco.

I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

Art. 13.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale del Circeo sarà provveduto:

a) con una somma, non superiore a lire cinquantamila annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni;

c) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.

Art. 14.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ERCOLE —
DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. B. — La carta topografica di cui all'art. 1 sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 286.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 287.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre Provincie nell'autunno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre Provincie, nell'autunno 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG
— ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 febbraio 1934, n. 288.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE
— ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 289.

Variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1933-34 mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1933, n. 388, che ha approvato il bilancio di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1933-34;

Ritenuta la necessità di aumentare le assegnazioni inscritte nell'indicato bilancio ai capitoli 36 (riparazioni straordinarie) e 37 (opere di sistemazione generali);

Considerato che al relativo fabbisogno di complessive L. 33.000.000 può farsi fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva, per opere straordinarie il quale presenta la disponibilità di L. 88.604.526,67;

Ritenuto che la suindicata disponibilità è depositata in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e che è inserita ai residui attivi del capitolo 15 ed ai residui passivi del capitolo 39 per l'esercizio in corso;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 33.000.000 da versare all'Azienda autonoma sta-

tale della strada con imputazione al seguente capitolo nell'entrata del bilancio di detta Azienda per il corrente esercizio, il cui stanziamento è iscritto nella somma controindicata:

Cap. 13 — Prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie . . . + L. 33.000.000

Sono aumentati gli stanziamenti dei seguenti capitoli nella spesa del bilancio medesimo:

Cap. 36 — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzione di ponti e di case cantoniere . . . + L. 18.000.000

Cap. 37 — Lavori di sistemazioni generali + » 15.000.000

In dipendenza di detto prelevamento restano diminuiti di L. 33.000.000 i fondi residui iscritti al capitolo 15 dell'entrata (conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie), e 39 della spesa (fondo di riserva per opere straordinarie).

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1933-34.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 183. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1934, n. 290.

Limitazione dell'impiego della margarina in usi alimentari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
DE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'impiego alimentare della margarina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 16 aprile 1934, è vietato, salvo il disposto dell'articolo seguente, di detenere a scopo di vendita, vendere o mettere comunque in commercio, per impieghi alimentari quali succedanei del burro, i grassi e le miscele di cui al primo e al secondo comma dell'art. 28 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Dalla stessa decorrenza, è parimenti vietato agli esercenti di stabilimenti per la fabbricazione di prodotti alimentari di

impiegare, per tale fabbricazione, quali succedanei del burro, le suddette sostanze. A tale divieto sono altresì soggetti i conduttori di pubblici esercizi, nei riguardi della preparazione delle vivande destinate alla consumazione o alla vendita al pubblico.

Art. 2.

L'impiego alimentare dei detti grassi e miscele è consentito esclusivamente per la fabbricazione dei biscotti secchi sia stampati che siringati, anche farciti, e dei prodotti similari di pasticceria secca di lunga conservazione.

Ai fini di tale impiego i detti grassi e miscele dovranno essere spediti dalla fabbrica direttamente al biscottificio.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti sono punite con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Sarà in ogni caso ordinata la sospensione, per durata non superiore a un anno, dello stabilimento, negozio o esercizio nel quale l'infrazione si è verificata.

Art. 4.

Con effetto dalla entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto sono abrogate quelle ad esse contrarie.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI
— JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1934, n. 291.

Conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e determinazione dei suoi compiti e degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 109;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una migliore disciplina dell'industria della filatura italiana del cotone, nonchè di agevolare lo smercio dei manufatti di cotone;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al consorzio denominato « Istituto Cotoniero Italiano » è conferita la personalità giuridica, ed entrano a farne parte tutte le aziende cotoniere che producono nel Regno filati di cotone o di casame di cotone, anche se misti con altre fibre tessili.

Art. 2.

L'Istituto ha per iscopo di:

1° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria cotoniera mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutti gli industriali partecipanti debbono concorrere;

2° proporzionare la produzione dei filati alle possibilità di assorbimento dei mercati;

a) favorendo lo smercio dei manufatti di cotone e misti;

b) disciplinando la produzione dei filati nei modi che saranno determinati nello statuto di cui all'art. 4;

3° regolare le condizioni di vendita e di pagamento dei filati;

4° adottare provvedimenti atti ad agevolare l'approvvigionamento delle materie prime.

Le deliberazioni degli organi dell'Istituto, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate all'art. 1.

Art. 3.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto Cotoniero Italiano saranno raccolti mediante il versamento a favore dell'Istituto stesso di un contributo di L. 0,30 per ogni chilogrammo, lordo, di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto, ovvero di casame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i « linters ».

Tale contributo sarà riscosso dalle dogane all'atto delle importazioni di detti cotone nel Regno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

La misura del contributo potrà essere modificata con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 4.

L'Istituto è retto da uno statuto approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Ai fini di tale vigilanza l'Istituto dovrà comunicare al Ministero delle corporazioni i verbali delle riunioni dei suoi organi deliberanti nonchè il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali.

E inoltre in facoltà del Ministero di delegare un suo funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti dell'Istituto.

Art. 5.

Sino a quando non si sarà provveduto alla nomina del presidente dell'Istituto a' termini dello statuto di cui all'articolo precedente rimane temporaneamente in carica l'attuale presidenza dell'Istituto Cotoniero Italiano.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 292.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, relativo all'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per la sostituzione del consolidato 5 per cento in circolazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, concernente la emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per la sostituzione del consolidato 5 per cento in circolazione;

Ritenuta la necessità di regolare preliminarmente le operazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge medesimo e di dettare talune altre norme per l'attuazione del provvedimento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Pagamento di L. 4,50 per cento lire di capitale nominale.

Art. 1.

Il pagamento di lire 4,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei titoli del consolidato 5 per cento e del prestito del Littorio, convertiti nel nuovo prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, previsto all'articolo 3, secondo comma, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, verrà effettuato, per i titoli al portatore, verso presentazione delle cinque cedole scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio 1935-XIII, il 1° gennaio e il 1° luglio 1936-XIV ed il 1° gennaio 1937-XV.

La cedola scadente il 1° luglio 1934-XII reterà presso il possessore del titolo per ottenere il pagamento degli interessi che matureranno al 30 giugno 1934-XII, in conformità a quanto dispone l'ultima parte del sopracitato secondo comma dell'art. 3.

Qualora il possessore del titolo non sia in grado di presentare tutte e cinque le cedole suddette, potrà domandare il pagamento del corrispettivo dovutogli alla Cassa depositi e prestiti, giustificando la ragione della mancata esibizione di tutte le cedole richieste.

La Direzione generale del Debito pubblico provvederà a versare, mediante apertura di credito, alla Direzione gene-

rale della Cassa depositi e prestiti le somme occorrenti per i pagamenti previsti nel precedente comma.

Art. 2.

Per i certificati nominativi del consolidato 5 per cento e del prestito del Littorio convertiti, il pagamento delle lire 4,50 di cui al precedente art. 1, sarà effettuato all'esibitore di essi, verso distacco di tutti i tagliandi relativi al semestre d'interessi che scade al 1° gennaio 1935-XIII e successivi, sino all'esaurimento di quelli uniti al titolo.

Per i certificati emessi senza il foglio di ricevute e per i certificati di rendite a pagamento personale o speciale, le lire 4,50 saranno corrisposte in base ad ordinativi, che la Direzione generale del Debito pubblico emetterà tempestivamente.

Art. 3.

Nei riguardi dei titoli nominativi vincolati d'usufrutto, il pagamento delle lire 4,50 verrà effettuato contro presentazione dei due titoli corrispondenti alla proprietà ed all'usufrutto.

Saranno altresì osservate le modalità stabilite nel precedente art. 2, ferma restando la presentazione degli atti ai quali risulti già subordinato il pagamento degli interessi.

Ove non avvenga la presentazione contemporanea dei due titoli corrispondenti alla proprietà ed all'usufrutto, le lire 4,50 saranno pagate all'esibitore del certificato d'usufrutto, alle rispettive scadenze semestrali, a cominciare da quella del 1° luglio 1934-XII, in ragione di lire 0,75 per 100 lire di capitale nominale.

Art. 4.

I pagamenti di cui ai precedenti articoli, per i titoli al portatore, saranno eseguiti nel Regno e nelle Colonie, dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale direttamente oppure a mezzo degli Istituti partecipanti ad un Consorzio costituito sotto la presidenza del governatore della Banca d'Italia.

Tali istituti saranno incaricati altresì delle operazioni di sostituzione dei titoli al portatore del debito consolidato 5 per cento e del prestito del Littorio, con quelli del nuovo prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII.

All'estero sarà provveduto a cura delle Banche incaricate del pagamento degli interessi sui titoli del Debito pubblico.

I certificati nominativi e quelli di usufrutto dovranno essere prodotti, nel Regno e nelle Colonie, alla Sezione di Regia tesoreria provinciale sulla quale sono esigibili gli interessi semestrali delle rendite, e, per quelli i cui interessi sono pagabili all'estero, alla Banca sulla quale essi sono esigibili.

TITOLO II.

Dei certificati di credito all'ordine e dei certificati di credito nominativi.

Art. 5.

I certificati di credito, pagabili il 1° gennaio 1937-XV, da rilasciare a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, agli aventi diritto a titoli al portatore del debito consolidato 5 per cento e del prestito del Littorio, che abbiano domandato il rimborso del relativo capitale, saranno muniti di sei cedole, in corrispondenza degli interessi semestrali, in ragione di L. 5 annue per ogni cento di capitale, scadenti il 1° luglio 1934-XII e successivamente sino al 1° gennaio 1937-XV, pagabili nel Regno

e nelle Colonie in modo conforme a quello in vigore per le cedole dei titoli al portatore dei consolidati.

A ciascun richiedente il rimborso verrà rilasciato un certificato di credito all'ordine ad esso intestato, purchè dalla domanda risulti giuridicamente capace.

La consegna di questi certificati sarà effettuata, nel Regno e nelle Colonie, il 15 maggio 1934-XII e nei giorni successivi, a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, ed all'estero, il 1° giugno 1934-XII e nei giorni successivi, a mezzo delle autorità consolari, alle quali sono state presentate le domande di rimborso.

Art. 6.

Il trasferimento dei certificati di credito all'ordine si esegue dall'intestatario mediante girata, scritta nello spazio a tal uopo destinato. Il giratario, a sua volta, può trasmettere il titolo, valendosi di successiva girata.

La girata deve contenere l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio ed eventualmente della ditta del giratario, ovvero l'indicazione dell'ente o della società con la relativa ragione o denominazione sociale. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante.

In calce alla girata e dopo la sottoscrizione del girante, dovrà apporre la firma un agente di cambio ovvero un notaio, il quale, dopo aver riscontrato che la girata è completa, accerterà la identità del firmatario.

Per i certificati, emessi o girati al nome di enti pubblici o privati, la girata, da parte di essi, deve essere firmata dalle persone, cui sia conferita la rappresentanza e, ove sia il caso, la firma sociale. Al nome, al cognome e alla paternità dei firmatari si deve preporre l'indicazione dell'ente o della denominazione o ragione sociale.

Le girate eseguite all'estero, sui titoli all'ordine, debbono contenere le medesime indicazioni di cui al presente articolo e dovranno essere controfirmate dalle autorità consolari italiane, previo accertamento della identità del girante.

I certificati di credito all'ordine potranno essere divisi in altri, purchè la somma rappresentata dai nuovi titoli sia di lire cento o multipla di lire cento.

Potranno essere anche riuniti o tramutati in certificati di credito nominativi.

Art. 7.

La girata non può essere cancellata, nè può essere annullata, senza il consenso della persona o dell'ente indicati come giratari.

Siffatto consenso potrà essere manifestato con girata di ritorno scritta successivamente.

È ammissibile la girata a favore di più giratari, congiuntamente o alternativamente, i quali possono a loro volta trasferire ad altri il certificato, mediante successiva girata sottoscritta congiuntamente o alternativamente.

I certificati di credito all'ordine possono essere costituiti in pegno, mediante girata, purchè vi si menzioni in modo esplicito il rapporto costituito.

La girata in garanzia non trasferisce la proprietà del credito nel giratario, il quale non può trasmettere ad altri nè la proprietà nè il pegno del titolo stesso. Il girante, che rientri in possesso del titolo, può trasmetterlo ad altri anche per mezzo di successiva girata.

Art. 8.

Le persone fisiche o morali, alle quali siano stati intestati i titoli all'ordine, ovvero i giratari di essi, a partire dal 1° gennaio 1937-XV, potranno riscuotere il loro credito, presentando i corrispondenti titoli alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Il giratario richiedente deve risultare legittimo possessore del titolo, mediante una serie continua di girate che giungano sino a lui.

Il cessionario dei titoli all'ordine, il donatario, l'aggiudicatario per sentenza, l'erede, che chiedano il pagamento del capitale, dovranno provare il loro diritto a norma del testo unico delle leggi sul Debito pubblico.

Art. 9.

Non sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni relativamente alle iscrizioni corrispondenti ai certificati all'ordine.

L'intestatario del certificato all'ordine può, invece, denunziarne alla Direzione generale del Debito pubblico, la distruzione, o lo smarrimento, o la sottrazione.

A tal uopo saranno osservate le disposizioni degli articoli 564 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato del 23 maggio 1924, n. 827, relative ai buoni ordinari del Tesoro all'ordine.

Art. 10.

Agli aventi diritto a titoli nominativi dei debiti consolidati cinque per cento, che ne abbiano chiesto il rimborso, oppure al possessore di titoli al portatore, che dalla domanda di rimborso presentata risulti incapace, saranno rilasciati, dalla Direzione generale del Debito pubblico, certificati di credito nominativi ad essi intestati, riportanti i vincoli e le ipoteche eventualmente esistenti sui titoli nominativi dei consolidati. I certificati di credito sono muniti di sei tagliandi per la riscossione degli interessi, in ragione di lire cinque annue per ogni cento di capitale, pagabili, con esenzione da imposte, in rate semestrali posticipate scadenti al 1° luglio 1934-XII, e successivamente sino al 1° gennaio 1937-XV.

Il pagamento degli interessi nel Regno, nelle Colonie e all'estero, le operazioni consentite, le opposizioni, il pagamento del capitale al 1° gennaio 1937-XV e nei giorni successivi e la prescrizione, sono regolati dal testo unico delle leggi sul Debito pubblico.

I certificati di credito nominativi saranno consegnati: nel Regno e nelle Colonie, a partire dal 15 maggio 1934-XII, a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale; all'estero, a partire dal 1° giugno 1934-XII, dalle Autorità consolari alle quali siano state presentate le domande di rimborso.

Art. 11.

I certificati all'ordine e nominativi, le ricevute e le domande per ottenere il pagamento del capitale, le girate e le relative autenticazioni, o, comunque, gli atti di trasferimento dei certificati all'ordine, sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, ed, ove occorra la registrazione, essa sarà eseguita gratuitamente.

Le esenzioni dalle tasse di bollo, di concessione governativa e di registro, considerate negli articoli 67, 68 e 69 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, sono mantenute per le operazioni e per gli atti relativi ai certificati all'ordine e nominativi.

Art. 12.

Le caratteristiche dei certificati di credito all'ordine e nominativi saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

Le operazioni previste dal R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, concernente la sostituzione dei certificati emessi per

il riscatto delle polizze di assicurazione dei combattenti, saranno eseguite, con effetto dal 1° gennaio 1934-XII, mediante la consegna di titoli del nuovo prestito redimibile a parità di capitale nominale.

Sono mantenute le agevolzze considerate nel predetto Regio decreto-legge.

Art. 14.

Le eventuali ulteriori operazioni di cui ai Regi decreti-legge 3 novembre 1921, n. 1584, e 4 marzo 1926, n. 429, saranno effettuate, consegnando ai portatori di titoli del Debito pubblico prebellico della ex Monarchia austro-ungarica, titoli del nuovo prestito redimibile, con decorrenza dal 1° gennaio 1934-XII, in ragione di L. 3,50 per ogni 5 lire di rendita, da attribuire ai titoli austro-ungarici, secondo il ragguglio considerato nei detti decreti.

Gli interessi, che siano dovuti ai portatori di detti titoli austro-ungarici, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1934-XII, si continueranno a calcolare in ragione del 5 per cento.

Art. 15.

I buoni del Tesoro, sinora non presentati per la conversione nel debito consolidato 5 per cento del Littorio, disposta con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, saranno sostituiti, con effetto dal 1° gennaio 1934-XII, con titoli del nuovo prestito redimibile, di capitale nominale pari a quello che corrisponde ai buoni, in base alle norme stabilite col detto Regio decreto-legge e col R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868.

Art. 16.

In caso di smarrimento delle ricevute pel deposito dei titoli agli effetti delle operazioni disciplinate dal presente decreto, verranno applicate le disposizioni contenute nel regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 345, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934.

Messa in liquidazione della rappresentanza della Compagnia anonima di assicurazione « Le Secours » con sede in Torino e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la rappresentanza per l'Italia della Compagnia anonima di assicurazioni « Le Secours » con sede in Torino, via Vanchiglia, 6, si trova in istato di irregolare funzionamento tecnico e di persistente inosservanza delle disposizioni vigenti;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rappresentanza della Compagnia anonima di assicurazioni « Le Secours » con sede in Torino, è posta in liquidazione e ne è nominato Regio commissario liquidatore il dott. Romano Gazzera.

Art. 2.

Il Regio commissario dovrà, entro il termine massimo di un mese, provvedere, secondo le norme dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, alla stipulazione di apposita convenzione con una impresa di assicurazione per il trasferimento del portafoglio della rappresentanza italiana della Compagnia anonima di assicurazione « Le Secours ».

Art. 3.

Al Regio commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 171.

(5585)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Azienda privata « Banca Vincenzo Tamborino » di Maglie, ad istituire una filiale in Poggiardo (Lecce).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Azienda privata « Banca Vincenzo Tamborino », con sede in Maglie, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Poggiardo (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ACERBO.

(5613)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1934.

Modificazioni alla circoscrizione finanziaria degli Uffici delle tasse sugli affari di Como e di Casale Monferrato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sopprimere l'Ufficio successioni e manomorta di Como passando i relativi servizi agli altri due Uffici del registro ivi esistenti e di riunire in un unico ufficio i due Uffici atti civili successioni e demanio, Atti giudiziari e bollo di Casale Monferrato (Alessandria) in relazione alle mutate esigenze dei servizi;

Considerato che, in conseguenza, occorre variare la suddetta tabella nella parte che riguarda le attribuzioni degli uffici della città di Como;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale a tali variazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio successioni e manomorta di Como è soppresso ed i servizi ad esso affidati passano all'Ufficio atti civili e giudiziari e all'Ufficio bollo e demanio.

Art. 2.

L'attuale Ufficio bollo e demanio in Como assume la denominazione: « Ufficio bollo successioni e demanio ».

Art. 3.

Le attribuzioni dell'Ufficio atti civili e giudiziari e dell'Ufficio bollo successioni e demanio di Como sono stabilite come dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 4.

L'Ufficio atti civili successioni e demanio e l'Ufficio atti giudiziari e bollo di Casale Monferrato vengono riuniti in un unico ufficio, che assume la denominazione « Ufficio registro di Casale Monferrato ».

Art. 5.

Le soppressioni e le variazioni stabilite col presente decreto e coll'annessa tabella avranno effetto dal 1° marzo 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella annessa al decreto Ministeriale 19 febbraio 1934.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
COMO	<i>Azienda dello Stato.</i>
Ufficio atti civili e giudiziari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione atti pubblici, privati giudiziari e stragiudiziali e delle denunce di contratti verbali con riscossione di tutte le tasse e diritti principali ed accessori. 2. Diritti di segreteria. 3. Tasse a debito. 4. Tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed ordinaria giurisdizione. 5. Tasse radiofonia. 6. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di copie, certificati ed estratti. 7. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa di qualunque specie. 8. Tasse sul pubblico insegnamento ed educazione fisica. 9. Pagamento spese di giustizia civile e penale. 10. Deposito per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 11. Diritti per significazione di atti giudiziari all'estero. 12. Tasse varie e proventi dei servizi pubblici. 13. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 14. Concorso alla spesa del fondo premio a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi. 15. Recupero di spese.
	<i>Aziende speciali.</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cassa nazionale del notariato. 2. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 3. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 4. Proventi eventuali ed utili e compensi diversi.
	<i>Azienda dello Stato.</i>
Ufficio bollo, successioni e demanio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vendita di valori bollati di qualunque specie, comprese le marche per l'esazione dei diritti metrici. 2. Bollazione con marche e visto per bollo. 3. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; tassa di scambio; diritti erariali sugli spettacoli; tasse di bollo sulle note e conti di ristorante; tasse di bollo sui trasporti; tassa sulle carte da giuoco. 4. Tasse di successione e tasse e diritti accessori. 5. Tassa di manomorta. 6. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli. 7. Tasse di concessioni governative, compresi i permessi di caccia e di porto d'armi ed esclusi i diritti di segreteria. 8. Contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse e corrispondenti depositi. 9. Contravvenzioni sulle imposte dirette. 10. Tasse in surrogazione del bollo e registro, tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa. 11. Eredità devolute allo Stato. 12. Demanio pubblico patrimoniale, enti amministrati ed Asse ecclesiastico. 13. Proventi gabellari compresa la tassa sulle polveri piriche.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
<i>Segue:</i> COMO Ufficio bollo, successioni e demanio.	<p>14. Depositi per spese d'asta e contratti e per le contravvenzioni relative ai servizi amministrati dall'Ufficio.</p> <p>15. Imposta di R. M. sulle mercedi operaie ed imposte celibi.</p> <p>16. Entrate in conto Tesoro.</p> <p>17. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato.</p> <p>18. Concorso alla spesa pel fondo premi a carico dei proventi eventuali e degli utili e compensi diversi.</p> <p>19. Ricupero di spese.</p> <p style="text-align: center;"><i>Aziende speciali.</i></p> <p>1. Amministrazione beni fondo culto - Patrimoni riuniti ex economici e Demanio forestale.</p> <p>2. Vendita di marche per assicurazioni sociali per la invalidità e per la vecchiaia.</p> <p>3. Competenze per atti coattivi.</p> <p>4. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.</p> <p>5. Ricupero crediti per cessione di stipendi.</p> <p>6. Vendita di marche e fascette per imposta della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.</p>

Roma, addì 19 febbraio 1934-XII

Il Ministro: JUNG.

(5617)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1933.

Determinazione delle aliquote dei contributi posti a carico delle imprese industriali e agricole per le spese dell'Ispettorato corporativo per l'anno 1934.

**IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI**

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, concernente i contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

I contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo a carico delle imprese industriali e agricole di cui all'art. 16, lettera b), del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sono fissati per l'anno 1934 nella seguente misura:

a) per le imprese industriali in ragione dell'uno per cento dei premi, contributi ed accessori per contratti di assicurazione, che saranno incassati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1934, senza distinzione dell'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono, con eccezione per le industrie meccaniche e metallurgiche, per le quali il contributo è ridotto al 0,80 per cento;

b) per le imprese agricole in ragione dell'uno e venti per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso nel quadriennio 1930-1933 dagli enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli.

I contributi di cui alla lettera a), che continueranno ad essere riscossi a carico degli industriali dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sotto forma di addizionale al premio ed accessori, ed i contributi di cui alla lettera b), che saranno prelevati dal contributo per l'anno 1934, ed eventualmente dalle riserve, saranno versati dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni e dagli Enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli al bilancio dell'entrata dello Stato entro dieci giorni successivi al compimento di ogni bimestre.

I versamenti predetti dovranno essere eseguiti presso la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione gli Istituti di assicurazione hanno sede, chiedendone l'imputazione, per le rate scadenti il 10 marzo ed il 10 maggio 1934, al capitolo 145 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1933-1934, denominato « contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo » e, per tutte le altre rate, al capitolo corrispondente del bilancio della entrata per l'esercizio finanziario 1934-35, del quale sarà data comunicazione ai singoli Istituti.

Gli Istituti di assicurazione, appena effettuato il versamento, trasmetteranno le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza), ai sensi dello art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione fatta in suo favore dal comune di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduti gli atti pubblici stipulati in Bolzano il 2 dicembre 1931-IX (n. 2278 di repertorio) ed il 25 novembre 1933-XII (n. 3099 di repertorio) entrambi a rogito del segretario generale del Comune, atti con i quali il comune di Bolzano ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, il fabbricato di sua proprietà in via Vintola 18, destinato a Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 26 in data 24 gennaio 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare in donazione un fabbricato in comune di Iesi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il decreto in data 7 settembre 1929, n. 07121, col quale il prefetto di Ancona ha devoluto all'Opera nazionale Balilla un fabbricato sito in Iesi, via Garibaldi, composto di tre piani e sei vani segnato in catasto alla sezione A, foglio II, mappa 104, fabbricato confiscato con decreto dello stesso prefetto in data 8 luglio 1929;

Veduta la deliberazione n. 27 in data 26 gennaio 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la devoluzione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione in proprietà dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare la Casa del Balilla che sarà costruita dal comune di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Cuneo il 13 novembre 1933-XII a rogito del segretario del Comune (n. 293 di repertorio), atto col quale il comune di Cuneo si è impegnato a costruire per conto dell'Opera nazionale Balilla, alla quale apparterrà in piena ed assoluta proprietà, un edificio da destinare a « Casa del Balilla » provvedendo alle spese relative col contributo a tal fine deliberato da vari enti e precisamente dall'Opera nazionale Balilla per l'ammontare di L. 500.000, dall'Amministrazione provinciale di Cuneo per l'ammontare di lire 250.000, dalla Cassa di risparmio di Cuneo per l'ammontare di L. 50.000, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cuneo per l'ammontare di L. 100.000, dalla Federazione provinciale fascista di Cuneo per l'ammontare di lire 42.000, dal comune stesso di Cuneo per l'ammontare di L. 250.000;

Veduta la deliberazione n. 29 in data 31 gennaio 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto della Casa del Balilla che sarà costruita a cura del comune di Cuneo, coi contributi di vari enti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno disposta dal comune di Monza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Milano il 25 ottobre 1933-XI a rogito del dott. Giuseppe Quadri, notaio residente in Paullo (n. 319-211 di repertorio), atto col quale il comune di Monza ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5450 che sarà distinto in catasto coi nn. 3545 sub-a e 3515 sub 1-2, terreno da destinare alla costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 11 in data 6 dicembre 1933-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile per la costruzione della Casa del Balilla in Cuneo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Cuneo il 18 novembre 1933-XII a rogito del dott. Guido Fornaseri, notaio residente

in Cuneo, contratto col quale il signor Edoardo Carlod ha venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di lire 234.131,50 un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in Cuneo della superficie di metri quadrati 4682,63, da servire per la costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 28 in data 30 gennaio 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato il contratto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5566)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1934.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione collettiva e delle relative condizioni speciali presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1926, n. 1598, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, delle capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione collettiva sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa relativa all'assicurazione collettiva combinata a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di un capitale variabile in misura crescente e pagabile ad un'epoca prestabilita o prima in caso di premorienza;

b) Tariffa relativa all'assicurazione collettiva combinata a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza, e di un capitale variabile in misura crescente e pagabile ad un'epoca prestabilita o prima in caso di premorienza;

c) Tariffa relativa all'assicurazione collettiva combinata a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene durante un determinato periodo di

tempo e di un capitale variabile in misura crescente e pagabile ad un'epoca prestabilita o prima in caso di premorienza.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

p. Il Ministro: ASQUINI.

(5614)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Antonio, nato a Muggia il 6 maggio 1875 e residente a Darzella 196, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Miloch nata Marassich di Giuseppe, nata il 10 marzo 1882, moglie;
2. Francesca di Giovanni, nata il 25 novembre 1905, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 26 maggio 1907, figlio;
4. Maria di Giovanni, nata il 12 novembre 1911, figlia;
5. Mira di Giovanni, nata il 13 dicembre 1913, figlia;
6. Norma di Giovanni, nata il 13 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(836)

N. 11419-1172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Antonio, nato a Muggia il 16 luglio 1883 e residente a Ligon, 172, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

- Nerina di Giovanni, nata il 24 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(837)

N. 11419-1173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Biagio, nato a Muggia il 4 novembre 1878 e residente a Barisoni, 257, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Domenica Miloch nata Petrucci di Giovanni, nata il 15 novembre 1875, moglie;
2. Elena Miloch nata Fontanot di Giacomo, nata il 16 novembre 1852, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(838)

N. 11419-1174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giacomo, nato a Muggia il 2 dicembre 1887 e residente a Muggia, 132, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Miloch nata Bertoni di Carlo, nata il 18 dicembre 1889, moglie;
2. Carla di Giovanni, nata il 30 ottobre 1911, figlia;
3. Pietro di Giovanni, nato il 12 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(839)

N. 11419-22162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Prodan fu Giuseppe, nato a Trieste il 17 agosto 1887 e residente a Trieste (via dei Lavoratori, n. 5), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prodi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindi giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Prodan, è ridotto in « Prodi ». Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ottilia Berger in Prodan fu Alessandro, nata il 16 gennaio 1889, moglie;
2. Giuseppe di Rodolfo, nato il 9 novembre 1913, figlio;
3. Bruno di Rodolfo, nato il 3 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(840)

N. 11419-16784.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pregarz di Antonio, nato a Trieste il 29 marzo 1892 e residente a Trieste (Chiadino S. Luigi n. 801), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pregarz è ridotto in « Pregazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valdemaro di Antonio, nato il 6 luglio 1918, figlio;
2. Norma di Antonio, nato il 3 novembre 1919, figlia;
3. Aldo di Antonio, nato l'8 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(841)

N. 11419-21384.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Kacic di Francesco, nata a Trieste il 29 luglio 1907 e residente a Trieste, via Gatteri n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cacinì »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Kacic è ridotto in « Cacinì ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(646)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di cartelle di rendita consolidato 5 %.

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 128.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 5 %, n. 185359 di L. 275, intestata alla Mensa Arcivescovile di Reggio Calabria.

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 24 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5594)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi
su rendita consolidato 5 % Littorio.**

(Unica pubblicazione).

Avviso n. 125.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 14 relativa alla semestralità al 1º gennaio 1934 di L. 565 di cui alla rendita consolidato 5 % - Littorio - n. 041729, di L. 1130, intestata a Galanti

Achille fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Croce Claudia fu Alfonso, vedova Galanti, domiciliata in Milano.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presete avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità mediante quietanza del titolare e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5595)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 51.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	59.10
Francia (Franco)	76.40
Svizzera (Franco)	375.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.665
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.63
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.88
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.80
Svezia (Corona)	3.08
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.75
Id. 3,50 % (1902)	86.425
Id. 3 % lordo	65.55
Prestito Conversione 3,50 %	92.775
Buoni novennali. Scadenza 1934	{ maggio 100.20
	{ novembre 100.80
Id. id. id. 1940	106.275
Id. id. id. 1941	106.675
Id. id. id. 1943	99.875
Obbligazioni Venezia 3,50 %	92.875

MUGNOZZA GIUSEPPE. direttore

SANTI RAFFAELE. gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.